

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8737 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 10/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 10103-2017 proposto da:

MERELLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato GIUNIO RIZZELLI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato TIZIANA CIOTOLA;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 8069/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 07/12/2016;

Luca Solaini

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 10103/17

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, articolato in quattro profili che possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, nei cui confronti la Regione Lazio ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento per tassa auto 2010.

Il contribuente deduce la violazione di norme di diritto in relazione all'art. 5 del D.L. n. 353/82 convertito nella legge n. 53/83 e della giurisprudenza di legittimità, in tema di valore di *praesumptio iuris tantum* dell'iscrizione o annotazione al PRA e di prova contraria, in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto che la perdita di possesso fosse avvenuta solo in data 24.1.13, quando era stata trascritta nel pubblico registro automobilistico, sulla base della visura prodotta dall'ente impositore, e non dalla data della perdita di possesso per vendita orale del veicolo, come risultava dai documenti aventi data certa prodotti dal contribuente, in quanto, la predetta trascrizione o annotazione pone una presunzione non assoluta ma relativa che può essere vinta dalla prova contraria risultante da documenti di data certa.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

Il motivo è infondato, in quanto, quand'anche il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo (Cass. nn. 8373/16, 10177/99, 12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005).

Nel caso di specie, in assenza di trascrizione della perdita di possesso dell'auto al PRA, il ricorrente era tenuto a pagare l'imposta, non perché non fosse sufficientemente provata la vendita del mezzo, ma perché rimaneva comunque, responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente, fino alla trascrizione dell'atto di vendita al PRA.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente a pagare alla Regione Lazio le spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 510,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 20.2.2018.

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo



RELAZIONE